



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice MODENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2021**

Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto « Il Perugino »

ONOREVOLI SENATORI. — Pietro Vannucci detto « il Perugino » (Città della Pieve 1450 circa — Fontignano, Perugia, 1523), tra i maggiori protagonisti dell'arte rinascimentale italiana, si formò sulle opere dei grandi artisti della prima metà del Quattrocento attivi nella sua regione; informato della produzione di Piero della Francesca, lavorò in seguito nella bottega fiorentina di Andrea del Verrocchio. Nella bottega del Perugino, la più prestigiosa dell'Italia rinascimentale, dalla metà degli anni Novanta del XV secolo fece la sua comparsa il giovane Raffaello.

Dalla città di Perugia, dove visse a lungo ed esercitò importanti magistrature, derivò il nome col quale è più comunemente conosciuto. Forse nel paese nativo e a Perugia compì la sua prima educazione. Si formò sull'opera di Piero della Francesca e a Firenze, dove nel 1472 fu iscritto alla Compagnia di S. Luca, fu probabilmente allievo di del Verrocchio, vide le opere dei primitivi fiamminghi che in quel tempo erano ricercate tanto volentieri, si addestrò accanto ai migliori contemporanei fiorentini nella tecnica della pittura a olio che ancora non era conosciuta in Umbria. L'influsso di Piero, evidente nell'equilibrio compositivo e nelle chiare e luminose prospettive delle architetture e dei paesaggi, si fonde con il senso verrocchiesco della linea e del chiaroscuro, come appare già nelle opere giovanili (*Adorazione dei Magi*, 1473, e alcune delle *Storie di S. Bernardino*, 1473, ambedue a Perugia, Galleria nazionale dell'Umbria). Le opere eseguite in quegli anni a Perugia, quasi del tutto perdute (dipinti nel palazzo dei Priori, 1475; decorazione della cappella

della Maddalena nella chiesa di Cerqueto, 1478, di cui resta un frammento con S. Sebastiano), dovettero dare gran fama al Perugino, che fu chiamato a Roma da papa Eugenio IV nel 1478 per decorare la Cappella della Concezione nell'antica S. Pietro, e di nuovo nel 1480 per la decorazione della Cappella Sistina in Vaticano (*Consegna delle chiavi*, 1481). Dopo il successo romano, che consacrò il Perugino come il più importante artista della penisola alla fine del Quattrocento, la sua attività fu intensissima, svolta soprattutto tra Perugia e Firenze; le sue composizioni assumono maggior respiro e le sue figure acquistano più solido impianto, forse per l'influsso dell'ambiente artistico romano (Melozzo, Antoniazio); sono di questa fase la *Visione di S. Bernardo* (1489-90, Monaco, Alte Pinakothek), il trittico con la *Natività* (1491, Roma, Villa Albani), il *Compianto su Cristo morto* (1494-95, Firenze, Galleria Palatina), l'affresco con la *Crocifissione* 1495, Firenze, S. Maria Maddalena dei Pazzi), la pala per S. Pietro a Perugia. In questo periodo il Perugino, che rivela inoltre notevoli doti di ritrattista (*Francesco delle Opere*, Firenze, Uffizi), fissa il suo ideale formale della figura, creando quel tipo di bellezza femminile elegante e aggraziato, di intonazione sentimentale, che caratterizza le sue Madonne (Washington, *National Gallery of Art*; Firenze, Uffizi). Agli anni 1499-1507 risalgono gli affreschi del Collegio del Cambio a Perugia, eseguiti forse in collaborazione con il giovane Raffaello, già entrato nella sua bottega. L'attività tarda del Perugino, pur segnata ancora da importanti commissioni (*Lotta tra Amore e Castità* per lo studiolo di Isabella d'Este, 1505, Parigi,

Louvre; vele della Stanza dell'*Incendio di Borgo* nei Palazzi Vaticani, 1508), denuncia una certa stanchezza di invenzione, evidente nella ripetitività di schemi e formule ormai convenzionali.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di istituire un Comitato nazionale per la ce-

lebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci, prevedendo una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (articoli 1 e 2).

La costituzione e il funzionamento del Comitato sono demandati ad un decreto del Ministro della cultura (articoli 3 e 4).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, ad essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci, detto « Il Perugino », nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

### Art. 2.

#### *(Istituzione del Comitato nazionale)*

1. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato ha il compito di promuovere e di diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci.

### Art. 3.

#### *(Sede e composizione del Comitato)*

1. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, ed è composto da un numero massimo di quindici membri.

2. Il Comitato è composto dal Ministro della cultura o da un suo delegato, dal direttore della Galleria nazionale dell'Umbria o suo delegato, da un rappresentante o delegato per ciascuno dei seguenti soggetti: regione Umbria, sindaco del comune di Perugia, sindaco del comune di Città della Pieve, Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, da tre esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Pietro Vannucci, nonché da ulteriori rappresentanti di altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Pietro Vannucci, anche in relazione ai programmi di attività di volta in volta individuati.

3. A i membri del Comitato, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso o indennità. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Il decreto di cui al comma 1 determina altresì le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato.

5. Il Comitato è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine il Comitato invia al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.

#### Art. 4.

##### *(Funzioni del Comitato)*

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero,

per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci;

b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla lettera a), da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma di cui alla lettera b), proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati;

d) predisposizione del piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di ulteriori eventuali risorse finanziarie conferite da soggetti pubblici e privati;

e) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;

f) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.

2. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.

#### Art. 5.

*(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore)*

1. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica diversi da quelli di cui al comma 1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

€ 1,00